

## **INIZIATIVA PARLAMENTARE**

### **presentata nella forma elaborata da Gianluca Padlina e cofirmatari per la modifica dell'art. 13 cpv. 2 della Legge sull'apertura dei negozi**

del 17 settembre 2025

#### **PREMESSA**

La presente proposta di modifica della Legge sull'apertura dei negozi (LAN; RL 945.200) ha per oggetto una parziale modifica delle modalità di esecuzione delle aperture dei negozi e si giustifica dalla necessità di adattarsi ai cambiamenti delle abitudini di acquisto dei cittadini, mirando a permettere al settore del commercio al dettaglio ticinese di trovare uno strumento supplementare per contrastare il fenomeno dell'aumento degli acquisti online e della spesa all'estero.

La dimensione turistica del Cantone Ticino continua fortunatamente a svilupparsi e questo su un arco di tempo sempre più esteso durante l'anno. Complici i cambiamenti climatici, i turisti frequentano con continuità il nostro Cantone, anche durante le stagioni invernali, con la conseguenza per cui sempre più alberghi e strutture ricettive rimangono aperte durante tutto l'anno. L'offerta turistica si è ampliata e diversificata coinvolgendo tutte le regioni del Cantone.

Per il commercio al dettaglio ticinese si tratta dunque di rispondere al contesto in evoluzione e cogliere le occasioni che si presentano. Accanto alle modifiche dei comportamenti dei consumatori, le nuove dinamiche turistiche costituiscono un elemento potenzialmente suscettibile di poter ridare slancio alla rete dei commerci in Ticino. A maggior ragione avuto riguardo del fatto per il turismo i servizi offerti dal settore del commercio al dettaglio sono da ritenere assolutamente fondamentali, costituendo un fattore importante, suscettibile di influenzare in maniera importante l'attrattività del Cantone per i turisti.

#### **La pandemia: motore della crescita del commercio online e del cambiamento delle abitudini**


Il commercio al dettaglio in Ticino, come nel resto della Confederazione, è stato confrontato durante la pandemia con un repentino cambiamento delle abitudini.

La crescita del commercio online negli anni precedenti al 2020 si attestava mediamente poco sotto il 10%. Durante la pandemia, per ovvi motivi, la crescita del commercio online ha raggiunto addirittura un +27,2% nel 2020 e un ulteriore +9,9% nel 2021, raggiungendo così sull'arco dei due anni un aumento complessivo del +40% (!).


Dopo un lieve assestamento nel 2022, la tendenza ad acquistare sempre di più attraverso il web ha poi ripreso a crescere nel 2023 e verosimilmente, non si assisterà nei prossimi anni ad alcuna inversione della tendenza.

Dai grafici riprodotti qui di seguito è possibile desumere l'effettiva e concreta dimensione dello sviluppo del commercio online negli ultimi anni.

### Tassi di crescita dell'online 2011-2023 a livello svizzero



### Crescita del fatturato online in Svizzera (in miliardi di CHF)



Fonte: [statista.com](https://www.statista.com)

La tendenza agli acquisti online non può essere fermata. Cionondimeno, non si può non considerare che gli acquisti online hanno sottratto e continuano a sottrarre percentuali rilevanti di cifra d'affari a livello cantonale. A perdere sono principalmente le attività di commercio al dettaglio sul nostro territorio a beneficio di grandi compagnie attive a livello nazionale, con centri logistici in gran parte situati oltralpe, grandi aziende ubicate all'estero e, comunque, operatori che non portano alcun valore aggiunto alla nostra economia. Si tratta dunque di trovare, laddove possibile, misure che permettano di fornire strumenti ai commerci locali per contrastare, per quanto possibile, la tendenza dei consumatori a rivolgersi al web per i loro acquisti o, quantomeno, a ritardarla.

## Dopo la pandemia, continuato anche l'aumento del turismo dell'acquisto in Italia

Rispetto ai commerci nelle zone centrali della Svizzera, il Ticino è inoltre confrontato al turismo degli acquisti in Italia. Dopo gli anni della pandemia che avevano fortemente limitato il fenomeno, il turismo degli acquisti in Italia è tornato ai livelli abituali già nel 2022, raggiungendo i 500 milioni di franchi all'anno. La forza del franco svizzero e gli aumenti generali dei costi per le economie domestiche in Svizzera, su tutti quelli relativi alle casse malati, rafforzano sempre di più l'incentivo per i cittadini residenti su suolo ticinese a fare le spese oltre confine. A questo si aggiungono orari di apertura estremamente liberali oltreconfine che permettono di fare gli acquisti su tutto l'arco della giornata, 7 giorni su 7. Anche su questo fronte non vi sono misure risolutive, ma si ritiene determinante trovare in tempi brevi alcuni correttivi per trattenere il più possibile i consumatori nei nostri negozi, sfruttando il potenziale dei turisti nel nostro Cantone e salvaguardando così le attività, rispettivamente i posti di lavoro ad essi associati.

### **LA PROPOSTA DELL'INIZIATIVA: FLESSIBILIZZAZIONE DELLE APERTURE DOMENICALI SU BASE REGIONALE O LOCALE**

La Legge federale sul lavoro (LL; RS 822.11)<sup>1</sup> disciplina il lavoro in tutti i settori di attività ad eccezione delle amministrazioni pubbliche, dell'agricoltura e delle economie domestiche private. La LL vieta, di principio, il lavoro domenicale (art. 18 cpv. 1 LL), prevedendo tuttavia alcune deroghe, tra le quali figura in particolare quella relativa alla possibilità per i Cantoni di fissare al massimo quattro domeniche di aperture straordinarie dei negozi all'anno e di cui all'art. 19 cpv. 6 LL. La norma in questione, entrata in vigore il 1° luglio 2008, ha il seguente tenore letterale:

**6 I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.<sup>50</sup>**

La decisione di stabilire un numero massimo di domeniche in cui i negozi possano rimanere aperti liberamente è stata motivata dalla volontà di lasciar decidere ai Cantoni se, e in quale misura, fare uso di questa facoltà, avuto riguardo delle specificità delle singole realtà locali<sup>2</sup>.

Secondo le Indicazioni relative alla legge sul lavoro della Segreteria di Stato dell'economia SECO, aggiornate al marzo 2024, la competenza di fissare le quattro domeniche è, come testé indicato, attribuita espressamente ai Cantoni. Fondamentalmente, le quattro domeniche sono da stabilire in modo uniforme per l'intero territorio del Cantone o, eventualmente, tenendo conto delle differenze regionali e locali<sup>3</sup>. In questo senso, le Indicazioni della SECO precisano espressamente che se un Cantone ritiene che la delega della decisione ai Comuni rappresenti il modo migliore per tener conto delle varie realtà cantonali, nel diritto federale non vi sia alcun elemento che si opponga a tale soluzione<sup>4</sup>.

Non è invece consentito conferire ai singoli negozi la possibilità di decidere liberamente quando attuare le aperture domenicali. È bene precisare che quali "negozi" si intendono le aziende di commercio al minuto. Sono escluse le aziende di servizi come i saloni di parrucchieri, le banche,

<sup>1</sup> [https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57\\_57\\_57/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it).

<sup>2</sup> Rapporto del 24 aprile 2007 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale sull'Iniziativa parlamentare per l'Apertura senza restrizione dei negozi per un numero limitato di domeniche, FF 2007 pag. 3909 (<https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2007/609/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2007-609-it-pdf-a.pdf>, consultato in data 11 aprile 2024).

<sup>3</sup> [https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen/Dienstleistungen/Publikationen/Formulare/Arbeitsbedingungen/wegleitungen\\_arbeitsgesetz/wegleitung\\_argv\\_1\\_2.pdf.download.pdf/indicazioni\\_relative\\_1\\_egge\\_lavoro\\_ordinanze\\_1\\_2\\_it.pdf](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen/Dienstleistungen/Publikationen/Formulare/Arbeitsbedingungen/wegleitungen_arbeitsgesetz/wegleitung_argv_1_2.pdf.download.pdf/indicazioni_relative_1_egge_lavoro_ordinanze_1_2_it.pdf), pag. 019-2, consultato in data 11 aprile 2024 (documento disponibile solo in formato digitale).

<sup>4</sup> *Ibidem*.

le agenzie di viaggio, ecc. Di regola questa prescrizione è applicabile alle aziende di commercio al minuto elencate nelle leggi cantonali relative all'orario di apertura dei negozi<sup>5</sup>.

A livello cantonale la questione è attualmente disciplinata nel cpv. 2 dell'art. 13 LAN. La disposizione ha la seguente formulazione:

<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento.

Per quanto qui di interesse è di fondamentale importanza rilevare che l'art. 13 cpv. 2 LAN, riprende sostanzialmente la formulazione dell'art. 19 cpv. 6 LL. La nozione di "*apertura generalizzata*" risulta pertanto essere un concetto giuridico astratto di natura indeterminata, che non risulta concretizzato in alcuna norma di legge e nemmeno all'interno del Regolamento cantonale della legge sull'apertura dei negozi (RLAN; RL 945.210)<sup>6</sup>.

Esaminando i materiali legislativi, in particolare il messaggio governativo nr. 6480 del 23 marzo 2011 relativo all'adozione della LAN<sup>7</sup> non è altresì possibile individuare alcun passaggio all'interno del quale sia indicato che in Ticino le aperture domenicali straordinarie debbano e/o possano effettivamente essere disposte ed attuate unicamente su base cantonale e generalizzata.

Attualmente in Canton Ticino le quattro domeniche di apertura vengono decise annualmente in modo uniforme per tutto il territorio cantonale, non tenendo così conto di eventuali particolarità, eventi o opportunità. L'art. 13 LAN ricorre al termine di "*apertura generalizzata*", un concetto astratto di natura indeterminata, non concretizzato nel rispettivo Regolamento di applicazione della Legge sull'apertura dei negozi. Una gestione differenziata delle aperture, basata sulle opportunità che le varie regioni del Cantone possono cogliere (in particolare in occasioni di eventi o manifestazioni delle tradizioni locali), permetterebbe al settore del commercio al dettaglio di orientarsi alla clientela in modo più mirato.

Oggi non sono pochi i Cantoni che delegano ai Comuni la competenza di definire e gestire le 4 domeniche di apertura domenicale. La presente iniziativa suggerisce un modello simile a quello adottato nel Canton Basilea Campagna, dove le aperture domenicali sono gestite attraverso una coordinazione cantonale ma in modo non uniforme, a seconda delle esigenze delle diverse regioni<sup>8</sup>.

La modifica di legge non aumenterebbe a livello regionale le aperture domenicali ma permetterebbe di conciliarle con eventi o manifestazioni locali, aumentando l'attrattività turistica delle diverse zone.

Dal punto di vista normativo, la modifica delle aperture domenicali proposta per il tramite della presente iniziativa propone di mantenere la competenza decisionale a livello cantonale, in capo al Dipartimento delle finanze e dell'economia. Il nuovo testo garantirebbe una gestione delle aperture più vicina alle specificità regionali, senza richiedere ulteriori deleghe di competenza. La stessa SECO, *nelle Indicazioni relative alla legge sul lavoro*, aggiornate al marzo 2024, indica che una differenziazione su base regionale sarebbe dunque pienamente in linea con il quadro legislativo federale<sup>9</sup>. Il tutto dando la possibilità di decidere in maniera mirata le aperture in base ai bisogni e alle dinamiche e alle opportunità di ogni singola area del Cantone.

---

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> <https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/694> (consultato in data 11 aprile 2024).

<sup>7</sup> <https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/6480M.pdf> (consultato in data 11 aprile 2024).

<sup>8</sup> Artt. 7, 8 e 9 RTG ([https://bl.clex.ch/app/de/texts\\_of\\_law/547](https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/547) )

<sup>9</sup>

[https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen\\_Dienstleistungen/Publikationen\\_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/wegleitungen\\_arbeitsgesetz/wegleitung\\_argv\\_1\\_2.pdf.download.pdf/indicazioni\\_relative\\_l  
egge\\_lavoro\\_ordinanze\\_1\\_2\\_it.pdf](https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/wegleitungen_arbeitsgesetz/wegleitung_argv_1_2.pdf.download.pdf/indicazioni_relative_l<br/>egge_lavoro_ordinanze_1_2_it.pdf) (pag. 019-2)

### Coordinazione delle richieste da parte delle associazioni di riferimento

La flessibilizzazione delle 4 domeniche di apertura domenicale in base alle opportunità, alle esigenze e/o alle manifestazioni in calendario nelle diverse regioni del Cantone richiama evidentemente un'esigenza di coordinamento. Per questa ragione gli iniziativaisti ritengono indicata la coordinazione delle richieste di aperture differenziate da parte delle associazioni di riferimento del commercio al dettaglio. Questo con l'intento di trasferire in capo alle organizzazioni del settore l'onore della gestione delle richieste, non gravando sul Dipartimento competente.

Sulla base di tutte queste considerazioni generali, i sottoscritti deputati propongono la seguente parziale riformulazione del testo dell'art. 13 cpv. 2 della Legge sull'apertura dei negozi (LAN):

<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento, **tenendo conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate delle associazioni del settore del commercio al dettaglio.**

Gianluca Padlina

Agustoni - Beretta Piccoli - Censi - Filippini - Maderni - Ostinelli

Disegno di

## **Legge sull'apertura dei negozi**

**(LAN)**

modifica del .....

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata dal 17 settembre 2025 "per la modifica dell'art. 13 cpv. 2 della Legge sull'apertura dei negozi",

decreta:

I

La Legge cantonale sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 (LAN) è modificata come segue:

### **Deroghe di legge**

#### **a) In generale**

#### **Art. 13**

[...]

<sup>2</sup>L'apertura generalizzata dei negozi può essere concessa per un massimo di quattro domeniche all'anno, definite annualmente dal Dipartimento, **tenendo conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate delle associazioni del settore del commercio al dettaglio.**

II

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>L'entra in vigore della presente legge è fissata al 1° gennaio 2026.